

Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha previsto una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico - gestionale, di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio, con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazioni interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati, sia a livello finanziario che a livello economico - Patrimoniale.

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione presenta i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa, nonché relative all'eventuale costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità; dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
4. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi della normativa vigente;
5. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
6. l'elenco delle partecipazioni societarie possedute, con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni delle entrate e delle spese e del fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto del trend delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate, di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti oltre che di quelle oggetto di programmazione da parte dell'Ente.

Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni, ad esempio per le entrate previste a titolo di quota/contributo di partecipazione ai corsi organizzati dal Consorzio; con riferimento, invece, alla principale voce di entrata, costituita dalle quote dovute al Consorzio per gli esercizi 2021-2023 da parte degli Enti aderenti allo stesso, ci si è basati, in sede di predisposizione delle previsioni, su quanto stabilito a tal proposito dallo Statuto dell'Ente.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

In via generale, secondo il suindicato principio contabile non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa; alla luce di quanto sopra, in considerazione della particolare natura delle entrate previste nel Bilancio 2021-2023 del Consorzio (entrate derivanti da altre amministrazioni pubbliche e/o entrate che vengono accertate per cassa non è stato previsto alcun stanziamento a titolo di FCDE).

Altri accantonamenti iscritti a bilancio

E' stato previsto uno stanziamento per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 166 del Tuel, a titolo di Fondo di Riserva, pari ad Euro 3.000,00, e di Euro 2.000,00 a titolo di fondo di riserva di cassa.

E' stato, inoltre, previsto un ulteriore accantonamento, a titolo di Fondo contenzioso, di Euro 113.620,54, per far fronte al contenzioso in essere con il Comune di Mercogliano.

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

La proposta di bilancio di previsione 2021-2023 viene presentata successivamente all'approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio 2020, avvenuta con deliberazione assembleare n. 4 del 13.05.2021, che ha fatto registrare un risultato di amministrazione pari ad Euro 872.948,69, di cui parte disponibile (lett. E) pari ad Euro 601.107,99.

Al Bilancio di Previsione relativo all'esercizio 2021 risulta applicato, ai sensi dell'art. 187 TUEL, avanzo per Euro 460.457,92.

Fondo pluriennale vincolato (F.P.V.)

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata), con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiali, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile.

Sulla base delle risultanze del Rendiconto dell'esercizio 2020, approvato con deliberazione assembleare n. 4 del 13.05.2021 risulta applicato FPV al bilancio 2021 - 2023, annualità 2021, per un importo di Euro 100.941,46.

Per quanto riguarda, invece, le Entrate derivanti dal ricorso ad Anticipazioni di Tesoreria, le stesse non sono state previste, in considerazione dell'esistenza di un congruo valore di cassa all'inizio dell'esercizio.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Consorzio non ha rilasciato alcuna garanzia verso terzi.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Il Consorzio non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Partecipazioni possedute in Enti

L'Assemblea Consortile, in sede di approvazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 1 c. 612 della L. 190/2014, con deliberazione n. 4 del 21.04.2017, ha disposto la dismissione della quota di partecipazione, pari al 27,78% del capitale sociale, detenuta dal Consorzio all'interno della società consortile a r.l. Medea Qualimed, in scioglimento alla data del 31.12.2019 e successivamente cancellata nel 2020 dal Registro delle Imprese.

Infine, con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 10 del 2.10.2018, in sede di Razionalizzazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 26 del TUSP, è stato disposto il recesso dal Consorzio il Giardino di Archimede, un museo per la matematica".